

TI_GERICHTE 12.2021.15 vom 6. September 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-09-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2021.15

FR: TI_GERICHTE 12.2021.15 du 6 septembre 2021

IT: TI_GERICHTE 12.2021.15 del 6 settembre 2021

Erwägungen

E. 1

L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l'appello 1° febbraio 2021 contro la decisione 23 dicembre 2020 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così come sono tempestivi la risposta all'appello 10 marzo 2021 e gli ulteriori scritti spontanei delle parti.

E. 2

L'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erranee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l'irricevibilità delle medesime.

E. 3

Con l'impugnata decisione il Pretore aggiunto, rilevato che l'onere di dimostrare la propria pretesa gravava l'attrice, ha osservato che T_____ le aveva effettivamente promesso l'esonero dalle spese di compravendita dei titoli per un anno al fine di convincerla ad accettare la proposta di risarcimento della banca (teste T_____, verbale del 27 marzo 2019, p. 8), ciò che del resto trova conferma nella deposizione dell'attrice, nella testimonianza del di lei marito D_____ e negli estratti conto doc. D ed E attestanti ben 118 operazioni esenti dalle commissioni eseguite sotto la supervisione del suddetto consulente. Ha inoltre accertato che anche il nuovo consulente R_____, dopo aver in un primo periodo prelevato delle commissioni e aver ricevuto delle relative lamentele da parte della cliente, l'ha successivamente esentata da simili addebiti per tutte le operazioni effettuate nel mese di settembre 2017. Il giudice di prime cure ha poi osservato che, indipendentemente dal fatto che il consulente avesse o meno la competenza di concordare gli esoneri di spesa, rispettivamente abbia o meno seguito le direttive interne, la banca deve lasciarsi imputare il comportamento del proprio ausiliario (art. 101 CO) e non poteva pertanto dipartirsi dagli accordi da questi raggiunti (addebitando talvolta addirittura delle commissioni in via retroattiva). Posto che la cliente riceveva gli estratti conto a scadenza trimestrale, che secondo l'art. 2 delle Condizioni generali di contratto (CG) essi dovevano essere contestati entro il termine di 30 giorni dalla loro ricezione (pena l'accettazione delle

transazioni ivi esposte), nonché che la prima contestazione della cliente risale all'

E. 8

L'appellante si oppone altresì al ragionamento del Pretore aggiunto relativo alla tempestiva contestazione degli addebiti in questione. Evidenzia che durante il periodo gennaio-luglio 2017 (e meglio il 10 gennaio, il 3 febbraio, il 17 marzo, il 31 marzo, il 7 aprile, il 17 maggio, il 26 giugno e il 6 luglio) l'attrice si è più volte recata in banca per prendere atto della sua situazione patrimoniale (cfr. interrogatorio dell'attrice, verbale del 28 novembre 2019, p. 30 e doc. 4, 7, 9, 21 e 22). In ciascuna di queste date ella avrebbe potuto manifestare eventuali rimostranze in merito agli addebiti, preferendo tuttavia attendere sino all'8 agosto 2017. Per l'appellante, ne conseguirebbe che tutte le operazioni precedenti all'8 agosto 2017 o all'8 luglio 2017 (volendo tener conto del termine di contestazione di 30 giorni) sono da considerarsi come accettate, e che la decisione pretorile di ammettere una valida contestazione con effetto retroattivo al 1° aprile 2017 sarebbe erronea e arbitraria.

E. 8.1

La censura trova invero solo un parziale riscontro negli allegati introduttivi di prima sede, ove la convenuta aveva opposto l'art. 2 delle CG alle pretese dell'attrice, ma senza operare gli approfondimenti ora contenuti nel gravame, che appaiono tardivi. Ad ogni modo, si possono fare le seguenti considerazioni.

E. 8.2

L'art. 2 delle Condizioni Generali della banca (doc. 15) prevede che le comunicazioni e gli estratti inviati sono ritenuti approvati in mancanza di una relativa contestazione, da formulare al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione. Secondo la regola generale di cui all'art. 8 CC la parte convenuta, se oppone alla pretesa attorea un simile accordo relativo alla finzione di accettazione delle operazioni figuranti sui resoconti e non tempestivamente contestate (cosiddetta "Genehmigungsfiktion"), deve apportarne la prova. Deve pertanto dimostrare di avere avvisato la cliente degli addebiti in questione, e il momento in cui la cliente ha ricevuto tale avviso.

E. 8.3

L'appellante non contesta che gli estratti conto venivano allestiti e inviati trimestralmente verso l'inizio del mese successivo al periodo di riferimento, come d'altronde figura dai doc. D ed E. Inoltre, dagli atti non si evince né che essi venissero sottoposti alla cliente già in occasione delle sue visite, né che gli estratti patrimoniali a lei mostrati in tali occasioni pure contenessero i dettagli delle spese addebitatele, né che ella potesse in altro modo già verificarle compiutamente. La medesima ha unicamente riferito che le sue visite in banca avevano lo scopo di controllare la sua situazione patrimoniale, ciò che può voler semplicemente significare la verifica dell'andamento degli investimenti o la fissazione di una strategia d'investimento (v. anche doc. 4, 7, 19-23).

E. 8.4

Ne deriva che le conseguenze della mancata dimostrazione devono essere poste a carico della convenuta, e che anche su questo punto le censure appellatorie sono inadatte a sovvertire il giudizio pretorile.

E. 9

In conclusione, l'appello deve essere respinto. Il valore litigioso della presente controversia, convertito in franchi al tasso di cambio in vigore al momento dell'introduzione dell'appello (1° febbraio 2021) ammonta a CHF 1'864.50 + CHF 7'193.15 (USD 8'019.11 x 0.8970) + CHF 9'240.30 (EUR 8'540.- x 1.0820) + CHF 353.20 (GBP 288.- x 1.2263), ovvero a CHF 18'651.15 complessivi, e non raggiunge pertanto la soglia di fr. 30'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7, 8 cpv. 1 e 13 LTG, ammontano a fr. 2'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell'art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell'IVA, sono quantificate in fr. 2'700.-. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide:

E. 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.